

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4869-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra l'Italia ed il Camerun oggetto della ratifica, firmato a Yaoundé il 29 giugno 1999, tende ad assicurare un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici dei due Paesi. L'obiettivo è quello di incoraggiare gli investimenti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) di una Parte contraente nel territorio dall'altra Parte.

Va ricordato che, negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso l'Africa sub-sahariana hanno registrato una costante tendenza alla crescita (+ 26 per cento tra il 1997 ed il 1998), e gli investimenti diretti, che nel 1998 hanno fatto registrare una crescita notevolissima, sono passati da 49 a 216 miliardi. Parallelamente è aumentata la quota di mercato dell'Italia nell'area africana (dal 5,4 per cento delle importazioni mondiali del 1994 al 6,5 per cento del 1998), come è aumentato il numero delle imprese esportatrici (da 22.532 nel 1992 e 27.885 nel 1997, pari al 16,2 per cento del totale delle imprese italiane esportatrici).

Per ciò che attiene, in particolare, all'interscambio tra l'Italia ed il Camerun, il cui volume è stato pari a 972 miliardi di lire nel 1998, si registra una significativa tendenza all'incremento sul lato delle esportazioni, mentre vi è stata una diminuzione delle importazioni.

La presenza commerciale ed industriale italiana in Camerun è divenuta quindi ormai piuttosto significativa, e suscettibile di ulteriore espansione; di qui l'opportunità di uno specifico intervento promozionale sul piano della normazione pattizia.

In tale prospettiva, l'Accordo introduce un insieme di disposizioni finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, contemplando, tra l'altro, il riconosci-

mento della clausola della nazione più favorita. Esso assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori (articolo 3).

Vengono poi definite garanzie in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di salari e retribuzioni (articolo 4), ed è inoltre prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo, in presenza di eventuali espropriazioni per «motivi di pubblico interesse», per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti nel territorio dell'altra Parte contraente (articolo 5).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono i tribunali locali territorialmente competenti, un tribunale arbitrale *ad hoc*, che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL, e l'arbitrato internazionale (articolo 7).

La validità dell'Accordo è stata determinata in dodici anni, con possibilità di tacita proroga suscettibile di interruzione dietro denuncia di una delle due Parti con preavviso di un anno (articolo 11).

Dalla sua attuazione non derivano maggiori oneri per lo Stato.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante, anche in vista di un'auspicabile intensificazione del flusso degli investimenti italiani in Camerun; si raccomanda pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

19 dicembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

20 dicembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

